



REGOLAMENTO PROVVISORIO PER L'USO DI FUOCHI ALL'APERTO NEL PARCO NAZIONALE

D.C.D. n° 23 del 18/02/2000 e D.C.D. n° 63 del 28/06/2001
(TESTO COORDINATO)

Nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, fermi restando i divieti previsti ai sensi della normativa vigente Nazionale e Regionale, ed in particolare esclusi i periodi a rischio per gli incendi boschivi ai sensi della "Legge quadro in materia di incendi boschivi" del 21 novembre 2000, n. 353, **riguardo all'art. 11 comma 3 lettera g della Legge 6 dicembre 1991 n.394, costituisce fuoco all'aperto qualsiasi processo di combustione di materiali infiammabili attuato in condizioni di assenza di strutture di supporto e di contenimento e prive di dispositivi di intercettazione ed abbattimento delle faville e parti incendiate che vengono prodotte e liberate, la cui intensità non è regolabile attraverso dispositivi meccanici di controllo dello sviluppo delle fiamme.**

In considerazione di quanto sopra sono ammesse le seguenti deroghe al divieto espresso nello stesso all'art. 11, c.3 l. g L. 394/91:

- è autorizzata l'accensione del fuoco per l'abbruciamento di piccoli cumuli di materiale vegetale, intendendo tali gli accumuli di materiale che non interessano più di un metro quadro di terreno. Non è ammesso l'uso del fuoco ai fini di diserbo o decespugliamento.
- è autorizzata l'accensione di piccoli fuochi per scaldare vivande da parte di operatori impegnati nell'esercizio di lavori forestali regolarmente autorizzati. Tale deroga esclude in ogni caso l'uso del fuoco nell'ambito di attività ludiche, sportive e ricreative.
- è autorizzata l'accensione di barbecue o fornelli a gas in corti, giardini o nel resede di fabbricati adibiti ad uso abitativo, sempre che risultino localizzati ad una distanza dai fabbricati stessi non superiore ai 30 metri.

L'accensione dei fuochi dovrà avvenire sempre in aree preventivamente ripulite in modo che non vi possa essere continuità con altro materiale infiammabile, che le fiamme non possano avere contatto con alcunché di infiammabile e che le faville che si vengono a produrre possano ricadere in aree incombustibili o rese tali.

Relativamente all'abbruciamento dei cumuli di materiale vegetale, questo dovrà avvenire altresì in condizioni di ridotto rischio di propagazione del fuoco, ovvero in giornate prive di vento ed in aree aperte, con mezzi di estinzione e controllo attivi e passivi a portata di mano. (acqua, terreno ripulito da residui vegetazione secca o terreno lavorato). Le accensioni al di fuori delle aree urbane o del resede di fabbricati dovranno essere comunicate preventivamente, indicando giorno ed ora, al comando stazione forestale di zona, od in alternativa all'ufficio CTA CFS di Pratovecchio, che potrà dare eventuali indicazioni per assicurare ulteriori garanzie di sicurezza.

I fuochi di qualsiasi genere dovranno essere mantenuti sotto diretto controllo di un operatore e, a fine uso, dovranno essere spenti del tutto, senza lasciare incustodite fiamme o braci accese.

Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e ottemperanza al "Piano Operativo antincendi Boschivi" approvato con D.C.D. n. 63 del 28/06/2001 nei periodi di dichiarata grave pericolosità, nelle aree boscate o a meno di duecento metri da esse in Regione Emilia Romagna, od all'interno della fascia di rispetto definita dalla Regione Toscana è comunque vietato:

- 1-Accendere fuochi, di qualunque genere.
- 2-Usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori ed altre attrezzature che possano produrre faville o braci, far brillare mine e compiere ogni altra operazione che può comunque creare pericolo d'incendio.

Sono fatte salve le seguenti deroghe specifiche per il territorio del Parco Nazionale:

- a) Nei periodo a rischio, gli operai forestali impegnati in lavori in aree boscate o a meno di duecento metri da queste possono fare uso del fuoco in strutture idonee, anche mobili, sollevate da terra e dotate di pareti, per il tempo strettamente necessario alla preparazione dei pasti, preferenzialmente nel resede di edifici o ricoveri, in vicinanza di punti d'acqua o, se in bosco, esclusivamente in radure o aie carbonili opportunamente ripulite da eventuale materiale combustibile, sempre sotto il diretto controllo di un operatore.
- b) Nei periodi a rischio l'accensione di fuochi da parte di privati nel territorio del Parco è consentita nell'ambito del resede abitativo, all'interno di strutture idonee (caminetti o forni), forniti di pareti e cappa ed in ogni caso nel raggio di m 20 dalle abitazioni medesime.
- c) Nell'ambito dell'attività di campeggio l'Ente Parco può concedere il nulla-osta per la realizzazione di apposite strutture in siti e in numero concordati con il Comando Stazione forestale di zona (aventi le caratteristiche di essere rialzate, provviste di pareti e cappa, con un'area circostante priva di materiale infiammabile quali fronde, arbusti o erba secca del diametro di almeno 10 metri, comunque al di fuori di aree boscate e provviste delle eventuali autorizzazioni richieste dagli Enti competenti), nelle quali l'accensione del fuoco è consentita anche nel periodo di rischio, ai soli fini di preparazione dei pasti.
- d) Nei periodo a rischio l'impiego all'aperto di attrezzature di cui al punto 2, nell'ambito di cantieri di lavori agricoli, infrastrutturali ed edilizi autorizzati e consentiti che ricadano nelle aree boscate o nelle fasce di distanza previste potrà avvenire solo per inderogabili necessità dovute alla tipologia ed organizzazione dei lavori, previa comunicazione al Comando CFS competente per territorio che provvederà a valutarne la specifica pericolosità in relazione all'andamento stagionale con facoltà di interdirlle direttamente, dandone comunicazione all'E.P.

Si riportano le seguenti disposizioni di prevenzione generali:

- e) Le scarpate stradali entro la prima decade successiva all'inizio dei periodi a rischio, come definiti all'art.3, devono essere ripulite dalla vegetazione che può costituire pericolo di innesco di incendio mediante taglio o trinciatura, fatte salve le cautele che l'Ente Parco, per il tramite del CTA-CFS, potrà segnalare riguardo a determinati ambiti o tratti di viabilità interessati da presenze floristiche od emergenze meritevoli di specifica tutela; entro la medesima scadenza devono essere allontanati tutti i residui dell'attività di ripulitura, quando suscettibili di creare pericolo mediato di incendio.
- f) Lungo le strade è vietato in qualsiasi periodo dell'anno gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi o qualsiasi altro oggetto o sostanza in grado di determinare pericolo di incendio; è inoltre vietata la sosta ed il transito di qualsiasi veicolo in zone, anche se normalmente aperte, dove il cotico erboso secco possa costituire esca per un incendio boschivo.
- g) Il sorvolo del territorio del Parco Nazionale ad opera dei mezzi aerei impegnati nei servizi di soccorso, prevenzione e repressione antincendio, aventi anche carattere di addestramento, è comunque autorizzato senza necessità di ulteriori specifiche formalità.

Il presente Regolamento specifica il disposto divieto di cui all'art. 13 c. L. 394/91 e lo coordina con il piano operativo Antincendi Boschivi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna previsto dalla L. 353/00 e pertanto eventuali ulteriori necessità connesse all'uso del fuoco, anche in relazione ad eventi, manifestazioni e ivi inclusi spettacoli pirotecnici, dovranno essere assoggettate di volta in volta a specifica valutazione da parte della Direzione dell'Ente Parco .

Sempre che il fatto non costituisca più grave infrazione penale prevista dall'art. 30 c.1 L. 394/91 dal Codice penale in materia di incendi, il mancato rispetto delle norme del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa per un importo da € 25,00 a € 1032,00. ai sensi dell'art. 30 c. 2 L. 394/91, fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale ed quella regionale di recepimento in materia di incendi boschivi .